

N. R.G. 2806/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte

Presidente

dott. Pietro Guidotti

Consigliere

dott. Manuela Velotti

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 19 ottobre 2018, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2806/2018** promossa da:

ALFA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. CORBELLI ANDREA e dell'avv. CODECA' CESARE (CDCCSR77H22L872E) VIA D'AZEGLIO 21 40123 BOLOGNA

RECLAMANTE

contro

BETA
dell'avv. §

(C.F. _____)

con il patrocinio

FALLIMENTO

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

RECLAMATI

Conclusioni: come in atti

Concise ragioni in fatto e diritto

La società **ALFA** s.r.l. in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2017, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 18 l.f. avverso la sentenza n. _____ del Tribunale di Bologna, con la quale è stata dichiarata fallita in seguito a istanza della **BETA** s.p.a.

Afferma la reclamante di essere stata ininterrottamente iscritta in qualità di *start-up* innovativa nell'apposita sezione del registro delle imprese a far data dal 18 febbraio 2014 sino alla cancellazione, e che, pertanto, non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento, essendo applicabile l'esenzione dalle procedure concorsuali prevista per dette società dall'art. 31 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221/2012, per i primi cinque anni dalla data di costituzione (o del diverso



termine previsto dall'art. 25, co. 3, del suddetto D.L., se applicabile), e non soltanto per i primi quattro anni, come erroneamente ritenuto dal tribunale.

Ha altresì censurato la sentenza laddove ha implicitamente ritenuto applicabile l'articolo 10 l.f., in quanto il citato art. 31 D.L. n. 179/2012, nell'escludere l'assoggettabilità della *start-up* innovativa alle procedure concorsuali, avrebbe altresì reso inapplicabili le norme strumentali all'adozione di tali procedure quali, appunto, la disposizione in questione.

Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza impugnata e la conseguente revoca della dichiarazione di fallimento.

Si è costituito il creditore istante **BETA** s.p.a., reiterando l'eccezione, già proposta in sede di istruttoria prefallimentare, di perdita del beneficio dall'esenzione dalle procedure concorsuali a causa dell'intervenuta cancellazione della **ALFA** dal Registro delle Imprese e dalla specifica sezione speciale a far tempo dal 27.12.2017, come previsto dall'art. 25 comma 8 D.L. 179/2012; ha conseguentemente chiesto il rigetto del reclamo.

Il Fallimento non si è costituito, ma il curatore è comparso personalmente all'udienza, riferendo circa lo stato attuale della procedura.

All'esito della discussione, la corte si è riservata di decidere.

L'opposizione è fondata.

Come si evince dalla visura camerale in atti, la società **ALFA** è stata iscritta al Registro delle Imprese in data 6 agosto 2013 nella sezione ordinaria e, dal 18 febbraio 2014, nell'apposita sezione quale *start-up* innovativa, permanendovi poi ininterrottamente sino alla cancellazione in data 27 dicembre 2017, avvenuta in seguito allo scioglimento e messa in liquidazione deliberati il 3.10.2017.

Secondo il testo originario dell'articolo 31 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modifiche nella legge n. 221/2012, "*la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3*", ovvero le procedure da sovraindebitamento; in particolare, il quarto comma della citata disposizione stabiliva che: "*Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione*".

Tuttavia, con l'art. 57, 3 ter della legge 21 giugno 2017, n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", il comma 4 del richiamato art. 31 è stato modificato in relazione



all'ambito di applicazione temporale dell'esenzione dalle procedure concorsuali, ampliando tale periodo da 4 a 5 anni dalla data di costituzione di tali società, con esclusione dall'estensione temporale delle società già costituite alla data del 19.12.2012 (data di entrata in vigore della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012), che rimangono assoggettate ai limiti temporali più ristretti previsti dall'art. 25, comma 3 del D.L. 179/2012, in maniera variabile a seconda dell'anzianità dell'impresa.

Nel caso di specie, dunque, alla **ALFA** costituitasi successivamente alla data del 19.12.2012, andava applicato il termine di esenzione dalle procedure concorsuali di cinque anni e non di quattro, e quindi, al momento della cancellazione in data 27.12.2017, si rientrava nell'ambito del quinquennio.

Per altro verso, non può essere accolta l'eccezione di inapplicabilità dell'esenzione dalle procedure concorsuali in conseguenza dell'avvenuta cancellazione della **ALFA** in data 27.12.2017 dal Registro delle Imprese e dalla specifica sezione speciale ai sensi dell'art. 25 comma 8 D.L. 179/2012, in quanto la perdita del beneficio, secondo quest'ultima norma, è collegata alla cancellazione dalla sezione speciale delle *start up* innovative con permanenza dell'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese, e non alla cancellazione *tout court*, che coincide con l'estinzione della società.

Per il resto, l'odierna reclamante ha allegato fin dal procedimento di prime cure la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di *start up* innovativa, mai contestati e non oggetto di reclamo; ne discende che la stessa, per le ragioni esposte, non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento.

Il reclamo va dunque accolto, con conseguente revoca della dichiarazione di fallimento.

Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

LA CORTE

In accoglimento del reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 2686/2018 emessa dal Tribunale di Bologna in data 24/10/2018, revoca la dichiarazione di fallimento di **ALFA** in liquidazione, con sede legale in [redacted], via [redacted].

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

dott. Manuela Velotti

Il Presidente

dott. Roberto Aponte



